

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA STORIA DEGLI INSEGNAMENTI LINGUISTICI - CIRSIL

PRESO ATTO:

- che le **Università di Bologna, Pisa, Torino, Genova, Milano, Modena e Reggio Emilia, Napoli "Federico II", Palermo, Siena, Roma Tre, Cattolica Sacro Cuore di Milano, Trento e Insubria** hanno manifestato la volontà di proseguire le attività del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici - CIRSIL;
- che il Centro ha operato attivamente svolgendo seminari, congressi, pubblicazioni nel campo della ricerca della storia degli insegnamenti linguistici;
- che in occasione del rinnovo, il testo della Convenzione Istitutiva del Centro è stato revisionato per il mutato contesto normativo (Rep. 4337/2018, Prot. n.74638 del 28/05/2018);
- che in occasione del presente rinnovo si accoglie la richiesta di far parte del Centro Interuniversitario dell'**Università di Padova, per Stranieri di Siena e di Salerno**.

TRA

- **l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede in Bologna Via Zamboni 33 – 40126 Bologna codice fiscale 80007010376, di seguito indicata come "Università di Bologna", rappresentata dal Rettore **Prof Giovanni Molari**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 20/02/2024 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2024;
- **l'Università degli Studi di Pisa**, con sede in Pisa Via Lungarno Antonio Pacinotti, 43 - 56126 Pisa, codice fiscale 80007720271, rappresentata dal Rettore **Prof. Riccardo Zucchi**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato

Accademico del 19/01/2024 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2024;

- **l'Università degli Studi di Torino**, con sede in Torino Via Giuseppe Verdi, 8 - 10124 Torino, codice fiscale 80088230018, rappresentata dal Rettore **Prof. Stefano Geuna**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'08/02/2024;

- **l'Università degli Studi di Genova**, con sede in Genova Via Balbi 5 - 16126 Genova codice fiscale 00754150100, rappresentata dal Rettore **Prof. Federico Delfino**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 19/12/2023 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2023;

- **l'Università degli Studi di Milano**, con sede in Milano Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, codice fiscale 80012650158, rappresentata dal Rettore **Prof. Elio Franzini**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento di Lingue, Letterature Culture e Mediazioni del 22/02/2024, quale atto autorizzatorio in virtù di procedura semplificata adottata dalla presente Università;

- **l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, con sede in Modena Via Università, 4, 41121 Modena, codice fiscale 00427620364, rappresentata dal Rettore **Prof. Carlo Adolfo Porro**, autorizzato a firmare il presente atto con Decreto Rettorale n. 129 del 07.02.2024;

- **l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"**, con sede in Napoli Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli, codice fiscale 00876220633, rappresentata dal Rettore **Prof. Matteo Lorito**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 30/01/2024 e con delibera in pari data del Consiglio di Amministrazione;

- **l'Università degli Studi di Palermo**, con sede in Palermo Piazza Marina, 61 -

90133 Palermo, codice fiscale 80023730825, rappresentata dal Rettore **Prof. Massimo Midiri**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 06/12/2023 e con delibera in pari data del Consiglio di Amministrazione;

- **l'Università degli Studi di Siena**, con sede in Siena Via Banchi di Sotto n.55 - 53100, codice fiscale 80002070524, rappresentata dal Rettore **Prof. Roberto Di Pietra**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 05/03/2024 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/03/2024;

- **l'Università degli Studi Roma Tre**, con sede in Roma Via Ostiense, 159 - 00154, codice fiscale 04400441004, rappresentata dal Rettore **Prof. Massimiliano Fiorucci**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato del 24/01/2024 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2024;

- **l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano**, con sede in Milano, Largo Gemelli n. 1 - 20123 Milano, codice fiscale 02133120150, rappresentata dal Rettore **Prof.ssa Elena Beccalli**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2024;

- **l'Università degli Studi di Trento**, con sede in Trento via Calepina,14 - 38128, codice fiscale 00340520220, rappresentata dal Rettore **Prof. Flavio Deflorian** autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 28/02/2024;

- **l'Università degli Studi dell'Insubria**, con sede in Varese, Via Ravasi, 2 - 21100, codice fiscale 95039180120, rappresentata dal Rettore **Prof. Angelo Tagliabue**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 25/03/2024 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2024;

- **l'Università degli Studi di Padova**, con sede in Padova, via 8 Febbraio, 2 -

35122, codice fiscale 80006480281, rappresentata dal Rettore **Prof.ssa Daniela Mapelli**, autorizzato firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 12/03/2024 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2024;

- **l'Università per Stranieri di Siena**, con sede in Siena, Piazza Carlo Rosselli 27/28 - 53100, codice fiscale 80007610522, rappresentata dal Rettore **Prof. Tomaso Montanari**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 31/01/2024 e con delibera in parti data del Consiglio di Amministrazione;

- **l'Università degli Studi di Salerno**, con sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084, codice fiscale 80018670655, rappresentata dal Rettore **Prof. Vincenzo Loia**, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2024;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Scopi e attività del Centro

E' istituito a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici tra le Università di Bologna, Pisa, Torino, Genova, Milano, Modena e Reggio Emilia, Napoli "Federico II", Palermo, Siena, Roma Tre, Cattolica Sacro Cuore di Milano, Trento, Insubria, Padova, Università per stranieri di Siena, Salerno, al fine di sviluppare iniziative comuni di ricerca nell'ambito della storia degli insegnamenti linguistici (lingue classiche, lingue nazionali, lingue straniere moderne).

Per conseguire i suoi scopi il Centro provvederà a:

- promuovere, sostenere e coordinare ricerche;
- favorire la raccolta e lo scambio di documentazione, informazioni e materiali atti alla ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri organismi ed enti di ricerca

nazionali e internazionali, pubblici e privati;

- stimolare iniziative di divulgazione tramite conferenze, congressi, corsi ecc., pubblicando i risultati scientifici ottenuti.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

Art. 2 - Sede e organizzazione del Centro

Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Università di Bologna, sede di Forlì Dipartimento Interpretazione e Traduzione.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza.

Qualora il Centro utilizzasse per lo svolgimento delle proprie attività le eventuali risorse materiali ed umane messe a disposizione dai Dipartimenti delle Università convenzionate, provvederà a stipulare con gli stessi apposito accordo per il rimborso delle spese.

Il Centro è organizzato in tante **Unità Operative** quante sono le sedi universitarie che aderiscono al Centro. Ciascuna Unità Operativa è costituita da un Responsabile e da collaboratori; il responsabile è un docente o un ricercatore designato dai collaboratori.

Gli aderenti al Centro sono definiti membri; possono entrare a far parte del centro come membri coloro che presentano domanda secondo le modalità riportate nel successivo art.3.

Le attività Scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani elaborati dal Con-

siglio Direttivo e dal Comitato Scientifico del Centro stesso di cui ai successivi articoli.

Per la disciplina di specifici aspetti organizzativi, il Centro potrà adottare un Regolamento di funzionamento

Art. 3 – Personale aderente al Centro e collaboratori

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso, ove previsto dai rispettivi regolamenti, dei competenti organi accademici, del Dipartimento di afferenza o di altro organo eventualmente previsto dai regolamenti del singolo ateneo.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore, che ne valuta i requisiti per l'accoglimento e da questi trasmessa al Consiglio Direttivo, che ne prende atto e adotta le conseguenti deliberazioni.

La medesima modalità dovrà essere seguita per il recesso di singoli professori e ricercatori, anche nel caso di recesso dell'Ateneo a cui afferiscono, mediante l'inoltro della propria dichiarazione al Direttore, che ne prende atto e la trasmette al Consiglio Direttivo per le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti in gestione al Centro, di cui sia titolare il recedente in dipendenza dall'adesione al Centro.

Possono aderire al Centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Direttivo, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.

Possono altresì aderire a titolo personale altri studiosi appartenenti ad un'Università non Convenzionata anche straniera, o ad altre Istituzioni le cui finalità

siano compatibili con quelle del Centro.

Possono essere collaboratori del Centro, a titolo personale, studiosi appartenenti ad Istituzioni non universitarie le cui finalità siano compatibili con quelle del Centro.

Art. 4 - Organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico

Art. 5 - Il Direttore

Il Direttore, è nominato dai membri del Consiglio Direttivo al proprio interno; rimane in carica tre anni e può essere riconfermato per un triennio.

Svolge le seguenti funzioni, avvalendosi dell'ausilio di un segretario da lui indicato:

- rappresenta il Centro e ne è responsabile;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico;
- sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico la programmazione e il rendiconto scientifico e finanziario annuale;
- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- invia alle Università convenzionate una relazione annua sull'attività svolta con allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari;
- propone al Consiglio Direttivo eventuali regolamenti di funzionamento interni

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ciascuna delle Università convenzionate, nominato da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso, che rimane in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare il Direttore;
- esaminare ed approvare il rendiconto annuale predisposto dal Direttore e relativo alle attività svolte sia di tipo scientifico che di tipo finanziario;
- deliberare la programmazione scientifica avvalendosi del parere non vincolante del Comitato Scientifico;
- assumere le delibere necessarie all'organizzazione e al funzionamento del Centro in raccordo con il Dipartimento sede amministrativa;
- deliberare a maggioranza assoluta dei componenti su eventuali modifiche al testo convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati;
- prendere atto delle nuove adesioni al Centro in qualità di nuovi membri, sottoposte dal Direttore ed assume le delibere conseguenti;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame, da almeno quattro rappresentanti di Atenei aderenti al Centro.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato almeno una volta all'anno.

Una volta verificata la fattibilità tecnica, le sedute potranno svolgersi in presenza oppure da remoto o in modalità mista.

Art. 7 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi che condividono le finalità scientifiche del Centro ed evidenziano profili scientifici coerenti con i diversi ambiti disciplinari propri del Centro.

I componenti del Comitato vengono proposti da uno o più membri del Consiglio Direttivo ed approvati dallo stesso. Possono essere candidati quali componenti dello stesso Comitato, coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 3. Entrano altresì a far parte nel Comitato Scientifico del Centro, tutti i precedenti componenti del Con-

siglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico si riuniscono congiuntamente, su convocazione del Direttore, almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta sia richiesto da almeno quattro dei loro membri.

Il Comitato Scientifico esprime un parere sulla programmazione scientifica sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Un'assemblea plenaria di tutti membri del Centro, inclusi i componenti di cui all'art. 3, viene indetta annualmente dal Direttore per raccogliere indicazioni e pareri sulla programmazione culturale del Centro.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta con un anticipo di almeno 30 giorni e può essere fatta anche mediante posta elettronica.

Su richiesta del Direttore e verificata la fattibilità tecnica, sia la seduta congiunta che l'assemblea potranno svolgersi in presenza oppure da remoto o in modalità mista .

Art. 8 – Gestione Amministrativa e Finanziamenti

Il Centro è privo di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile ed i contratti e le Convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati dal Dipartimento sede amministrativa su proposta del Direttore del Centro.

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:

Enti pubblici o privati nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento, erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate in conformità con i rispettivi Regolamenti.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

La gestione amministrativo- contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul Dipartimento dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Art. 9 – Gestione patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali / dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le

regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

Per i beni inventariati allocati presso le **Unità Operative** di altro Ateneo, è responsabile in solido con la suddetta figura, anche il responsabile dell'Unità locale dell'Ateneo convenzionato.

I registri inventariali /dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 10- Durata della Convenzione

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Essa entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario ed ha sei anni di validità.

Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti e attraverso la stipula di un nuovo atto scritto, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente.

Il Direttore, previa delibera del Consiglio Direttivo, può proporre agli organi accademici degli Atenei convenzionati la stipulazione di accordi di collaborazione con altre università o enti italiani o stranieri, nell'interesse del Centro, allo scopo di sviluppare e potenziare i mezzi di ricerca e le competenze specifiche.

Il Direttore, previa delibera del Comitato Direttivo, può proporre agli organi accademici degli Atenei convenzionati la stipulazione di convenzioni con altre università o enti italiani o stranieri, nell'interesse del Centro, allo scopo di sviluppare e potenziare i mezzi di ricerca e le competenze specifiche.

Art. 11 – Diritto di recesso

Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando una comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun esercizio finanziario, tramite lettera raccomandata con A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 12 – Scioglimento del Centro

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
- b) venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- c) recesso di almeno due terzi delle Università contraenti.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 14 – Obblighi informativi

Annualmente, il Dipartimento sede amministrativa del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro, ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 15 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.

Ai fini del presente accordo il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate

nell'ambito delle attività svolte dal Centro e inerenti all'approfondimento scientifico della storia degli insegnamenti linguistici.

Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

Art. 16 – Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 17 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 18 – Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale

universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.

Le informative estese sul trattamento dati, sono rese disponibili on-line sui siti internet dei rispettivi Atenei convenzionati nel rispetto delle norme in materia di privacy. Per Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, si rinvia al seguente indirizzo <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy>.

Art. 20– Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 21 – Nuove adesioni e modifiche alla Convenzione

Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, previa approvazione degli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate

con appositi atti aggiuntivi.

Art. 22 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto si compone di n. 17 fogli e una facciata e viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro 80,00 verrà assolta in modalità virtuale dall'Università sede Amministrativa, che provvederà al pagamento e ne deterrà l'originale.

Il relativo versamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 15 del citato Decreto 642/1972, come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna- Ufficio territoriale di Bologna 2.

Per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

IL RETTORE

Per l'Università di Pisa

IL RETTORE

Per l'Università di Torino

IL RETTORE

Per l'Università di Genova

IL RETTORE

Per l'Università di Milano

IL RETTORE

Per l'Università di Modena e Reggio Emilia

IL RETTORE

Per l'Università di Napoli "Federico II"

IL RETTORE

Per l'Università di Palermo

IL RETTORE

Per l'Università di Siena

IL RETTORE

Per l'Università Roma Tre

IL RETTORE

Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

IL RETTORE

Per l'Università di Trento

IL RETTORE

Per l'Università dell'Insubria

IL RETTORE

Per l'Università di Padova

IL RETTORE

Per l'Università per Stranieri di Siena

IL RETTORE

Per l'Università di Salerno

IL RETTORE